



A tutti gli iscritti

Loro e.mail

ECM, autoformazione e recupero crediti

Nel ricordare che:

l'art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità, sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

L'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede inoltre che "il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze".

L'aggiornamento è quindi un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

E' obbligo degli Ordini e delle rispettive Federazioni nazionali vigilare sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanare, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

Con la presente, si evidenzia che, la **Commissione Nazionale per la Formazione Continua**, al fine di una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell'ECM, ha adottato in data 27 settembre 2018, una delibera (*in allegato*) finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, nello specifico, sono state approvate alcune importanti modifiche riguardanti:

- 1) La possibilità, per tutti i professionisti che **nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale**, di completare il conseguimento dei crediti con **formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019**;
- 2) L'ampliamento **dal 10% al 20%** della percentuale di crediti formativi **acquisibili mediante autoformazione** per il triennio 2017-2019.
- 3) L'invio di un **resoconto annuale**, fornito dal CoGeAPS agli Ordini e alle Federazioni, in merito all'obbligo formativo con i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016 dai singoli professionisti sanitari.

La prima decisione scaturita dalla Commissione permetterà, per chi lo riterrà opportuno, di spostare dal triennio in corso tutti i crediti mancanti per il triennio precedente.

I professionisti che intendano avvalersi di questa possibilità (recupero) devono farlo attraverso il sito <http://www.cogeaps.it>, previa registrazione. Ecco come:

– Inserendo login e password si accede alla propria area riservata, qui andate su "Dettagli professionista partecipazioni ECM" e successivamente su "Spostamento Crediti" e poi su "Gestione spostamento crediti", selezionare infine "dal 2017 al triennio 2014/16".

A questo punto compariranno gli eventi a cui avete partecipato nel 2017 e 2018 con il numero di crediti ottenuti, al termine della striscia con i dettagli dell'evento trovate la colonna "sposta", cliccandoci sopra si spostano i crediti ottenuti al triennio precedente.

E' ovvio che poi i crediti acquisiti in questo triennio che vengono trasferiti nel triennio 2014-2016, non potranno più essere computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

La seconda decisione riguarda l'autoformazione e permetterà di utilizzare questo strumento formativo fino al 20% del proprio obbligo formativo, mentre in precedenza era del 10%.

Ciò consentirà di destinare, fino a 30 crediti, alla lettura di riviste scientifiche, libri o altri strumenti didattici, senza l'accreditamento del provider.

Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso questa modalità formativa, il medico o il dentista può attivare la richiesta di riconoscimento collegandosi direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link <http://www.cogeaps.it>.

Potrà accedere all'Anagrafe Crediti ECM personale e nell'ambito delle "partecipazioni ECM", richiedere il riconoscimento dell'autoformazione nell'ambito dei propri "crediti individuali".

La richiesta può essere effettuata sul sito CoGeAPS previa presentazione di un'autocertificazione firmata in cui si indica la descrizione del materiale utilizzato per l'autoformazione (titolo dell'articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed i crediti che il singolo strumento possa valere.

Tale richiesta di riconoscimento può essere inviata anche al proprio Ordine Professionale.

Oltre a quelle previste dalla normativa vigente, un importante aspetto sull'autoformazione, viene attribuito agli Ordini. La Commissione nazionale ha lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come autoformazione.

Questo è certamente un segnale importante soprattutto per la libera professione, che dedica gli spazi temporali alla formazione al di fuori del contesto operativo.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di formazione continua dei neoiscritti, si evidenzia quanto riportato nella delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018:

"per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine.....omissis"

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Donzelli



All. : delibera Commissione Nazionale per la Formazione Continua
del 27 settembre 2018